

Casa Famiglia e Centro Ebraico Italiano
Giuseppe e Violante Pitigliani
Roma

STATUTO



il pitigliani

CENTRO EBRAICO ITALIANO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
il 16 dicembre 2017

Art.1 – Qualifica e denominazione dell’Ente.

La CASA–FAMIGLIA e CENTRO EBRAICO ITALIANO Giuseppe e Violante Pitigliani, è un Ente Ebraico civilmente riconosciuto ai sensi e per effetto della legge n. 101 dell’8 Marzo 1989.

Questa nuova denominazione, assunta a partire dal 8 aprile 1999, subentra a tutti gli effetti al nome storico “ORFANOTROFIO ISRAELITICO ITALIANO G. e V. PITIGLIANI” istituito in Roma ed eretto Ente Morale con Regio Decreto 9 Agosto 1917.

Nel seguito del presente Statuto esso sarà denominato in via abbreviata “Il Pitigliani” o “l’Ente”.

Il Pitigliani ha sede in Roma, Via Arco de’ Tolomei, 1 e non ha scopo di lucro.

Art.2 – Finalità dell’Ente

L’ente ha finalità istituzionali assistenziali e culturali. In particolare:

- A) Organizzare e promuovere iniziative a sostegno dell’espletamento dell’obbligo scolastico, del diritto allo studio e dell’integrazione, a favore in particolare delle fasce socialmente e culturalmente più deboli delle Comunità Ebraiche.
- B) Promuovere attività di formazione professionale rivolte ai giovani, favorirne l’inserimento sociale e l’avviamento al lavoro.
- C) Favorire i contatti dei ragazzi assistiti col mondo esterno in genere e con la collettività ebraica in particolare, al fine di stimolare i fattori di aggregazione e di inserimento nel tessuto sociale.
- D) Provvedere secondo la tradizione ebraica all’assistenza, l’istruzione, la formazione e l’educazione ebraica, a favore dei minori ebrei, che siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Tale assistenza può essere prestata anche mediante alloggio completo o a tempo parziale presso la Sede Istituzionale o altre sedi ritenute idonee, anche con la formula di Comunità di tipo familiare. Tali sedi potranno essere aperte qualora se ne presentassero l’opportunità e la possibilità in tutto il territorio nazionale.
- E) Tenendo conto della precedenza che dovrà comunque venire riservata all’assistenza ai minori di cui al punto D), fornire alloggio presso proprie strutture a giovani ebrei, di età inferiore ai 30 anni, che risiedano in Comuni diversi da quelli delle strutture e che, per motivi di studio abbiano necessità di temporaneo soggiorno in ambiente ebraico nelle località sedi dell’Ente.
- F) Promuovere la continuità dell’ebraismo e della cultura ebraica attraverso attività formative, culturali e religiose: queste potranno essere organizzate autonomamente, o in collaborazione con altri enti o associazioni.
- G) Organizzare servizi atti a garantire l’osservanza delle regole alimentari ebraiche.
- H) Promuovere la conoscenza della cultura ebraica mediante iniziative promosse con le Comunità Ebraiche e con il contesto sociale più ampio, con particolare riferimento alla cinematografia italiana e straniera e del teatro.
- I) Promuovere l’associazionismo ebraico mediante l’organizzazione di attività culturali, ricreative e sociali diversificate.
- J) Promuovere iniziative di formazione per docenti ed altri operatori scolastici.

Le attività culturali e ricreative dell’Ente sono di regola aperte anche a non soci.

Le attività dell’Ente, sia all’interno, sia all’esterno delle sedi, sono improntate al rispetto della legge e della tradizione ebraiche.

All’autorità rabbinica locale sarà demandata – secondo la tradizione dell’ebraismo italiano – la soluzione delle eventuali questioni di competenza rabbinica.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali si darà priorità alle attività assistenziali, secondo l’ordine indicato all’art.2, o secondo ulteriori criteri che, per ciascun periodo, saranno definiti dagli organi istituzionali.

Art. 3 – Mezzi Economici e Finanziari

Gli scopi di cui all'art. 2 verranno perseguiti con:

- A) le rendite derivanti dal patrimonio immobiliare;
- B) le quote annuali da Soci e associati;
- C) i contributi da enti pubblici e privati
- D) le erogazioni liberali
- E) i proventi da attività diverse.

Le rendite di cui al punto A), limitatamente a quelle del patrimonio esistente al momento dell'entrata in vigore della legge 101/89, al netto degli oneri comunque gravanti sul patrimonio stesso e delle spese di gestione, dovranno essere destinate prioritariamente alle attività assistenziali descritte alle voci A-E dell'Art. 2). Le eventuali eccedenze potranno essere reinvestite o impegnate per le altre finalità istituzionali (voci F-J), previa motivata delibera di Consiglio e con l'obbligo di riferire alla successiva Assemblea.

Tutti i proventi dell'Ente debbono essere destinati esclusivamente all'esplicazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse. L'Ente non potrà distribuire, durante la sua vita, in nessuna forma diretta o indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

Art. 4 – I Soci

I Soci dell'Ente contribuiscono con le loro quote al perseguimento dei fini sociali e istituzionali.

I Soci debbono essere persone fisiche.

Può essere Socio dell'Ente:

- A) chi é elettore in una Comunità Ebraica ai sensi dello Statuto dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (nel seguito abbreviato in UCEI);
- B) chi, residente all'estero, sia in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione ad una Comunità Ebraica rappresentata dall'UCEI, ad eccezione della residenza.

Gli aspiranti Soci presentano richiesta di adesione; il Consiglio di Amministrazione esamina le richieste e le approva, se i requisiti sono verificati, nella prima riunione successiva.

I nuovi Soci acquisiscono il diritto di voto in Assemblea dopo un anno dalla loro iscrizione.

I Soci si suddividono in ORDINARI e SOSTENITORI, differenziati per la quota annuale versata.

In caso di morosità protratta per oltre dodici mesi si ha decadenza della qualità di Socio.

Art. 5 – Gli Amici Frequentatori

Coloro che, rispettosi dei valori dell'ebraismo, non siano in possesso dei requisiti richiesti per diventare soci, ma che intendano partecipare con continuità alle attività dell'Ente, assumeranno la qualifica di *amici frequentatori* e saranno tenuti al pagamento di una quota annuale.

Tale qualifica sarà attribuita a tutti i frequentatori minori di 18 anni.

Art. 6 – Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario.

Art. 7 – L'Assemblea

Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie.

Le Assemblee ordinarie hanno luogo entro il 30 giugno di ogni anno per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio relativo al precedente anno solare e per definire le linee di indirizzo per l'esercizio successivo.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano.

L'Assemblea provvede inoltre all'elezione del Consiglio di Amministrazione, alla scadenza del relativo mandato.

Le Assemblee straordinarie hanno luogo ogni qual volta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un decimo dei Soci effettivi per:

- A) deliberare modifiche allo Statuto;
- B) eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione in caso di decadenza o dimissioni anticipate del Consiglio in carica;
- C) deliberare su eventuali altre questioni di carattere straordinario (quali l'alienazione e l'acquisto di beni immobili, rilevanti modifiche delle linee programmatiche, ecc.);
- D) deliberare sullo scioglimento dell'Ente e sulla devoluzione del patrimonio anche ai sensi dell'art. 14.

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci, iscritti da almeno un anno, in regola con il versamento delle quote associative. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Il Socio avente diritto di voto può delegare, per iscritto, il suo voto ad un altro Socio avente diritto. Ogni Socio può esercitare una sola delega.

Per la validità delle assemblee generali, sia ordinarie sia straordinarie è necessario, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione le assemblee sono valide con la presenza di un numero di Soci superiore al triplo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Qualora il numero dei Soci sia ridotto a meno del triplo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'Assemblea sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina del Consiglio stesso la quale è fatta dall'Ente di vigilanza competente ai sensi della legge 101/89.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

L'Ente è amministrato da un Consiglio di 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci-candidati. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Non posso far parte del Consiglio i dipendenti dell'Ente o di enti ed organismi che lo stesso amministra, a meno che si pongano in aspettativa o in congedo senza assegni e coloro che hanno lite pendente con l'Ente, i loro parenti in linea retta ed i loro coniugi.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione due o più parenti ed affini fino al secondo grado e i coniugi. L'ufficio del Consigliere è gratuito.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive regolarmente convocate, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, notificata all'interessato a mezzo lettera raccomandata e comunicata all'UCEI, in quanto Ente di vigilanza.

Contro la pronuncia di decadenza è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'UCEI, da presentarsi entro 20 giorni dalla notifica. Il Collegio dei Probiviri decide, sentite le parti, con giudizio inappellabile.

I seggi di Consigliere che si rendessero vacanti per decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, sono attribuiti ai primi non eletti, nell'ordine, a condizione che, in sede di Assemblea, abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno 15% dei votanti. Non verificandosi questa condizione si precederà per cooptazione. Se il numero dei consiglieri eletti originariamente scende al di sotto di sei, l'intero Consiglio decade e si procede al suo rinnovo totale.

Art. 9 – Convocazione del Consiglio Neo-Eletto

Il Consiglio eletto dall'Assemblea entra in carica con la prima seduta, da convocarsi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti a cura del Presidente uscente, se rieletto, ovvero del consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, più anziano di età.

Art. 10 – Attribuzioni e compiti del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed altri due membri, che con i primi tre formano il Comitato Esecutivo.

Può inoltre affidare ad altri consiglieri la responsabilità di singole aree di attività.

Il Consiglio è convocato, con almeno 8 giorni di preavviso, dal Presidente ovvero su richiesta di almeno quattro consiglieri. In casi di comprovata urgenza, i termini di preavviso potranno essere ridotti.

Le deliberazioni debbono essere prese con la presenza di almeno sei Consiglieri, a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale la delibera che abbia avuto il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni e le relative delibere, redatti dal Segretario, devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- A) Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente svolgendo tutti gli atti necessari ed opportuni per il suo regolare funzionamento e deliberando sugli affari che lo riguardano.
- B) Gestire il personale dell'Ente, anche in riferimento ad assunzioni, licenziamenti, retribuzioni, mansioni, deleghe e qualifiche ed altri provvedimenti.
- C) Redigere, ove sia ritenuto opportuno, un Regolamento, e verificare la sua applicazione
- D) Conferire incarichi professionali.
- E) Redigere e deliberare sui bilanci preventivi e sulle relative variazioni. Redigere e presentare all'Assemblea i bilanci consuntivi corredati da apposita relazione, come da art. 14 e 15.
- F) Assicurare la buona gestione economica dell'Ente, con tutti gli atti idonei, compresi la determinazione delle quote associative e dei contributi per le varie attività, la gestione del patrimonio immobiliare, le eventuali azioni bancarie straordinarie per il reperimento di mezzi finanziari.
- G) Programmare, promuovere e coordinare le attività istituzionali dell'Ente
- H) Deliberare l'ammissione e la radiazione di Soci, a norma di uno specifico regolamento

I Consiglieri debbono astenersi dal partecipare alle discussioni ed alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse essi stessi, i loro coniugi o parenti ad affini entro il terzo grado.

Per le prestazioni della loro normale professione eventualmente effettuate a favore dell'Ente, i Consiglieri potranno percepire soltanto il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico conferito dal Consiglio.

Art. 11 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e da altri due Consiglieri, di norma responsabili rispettivamente del bilancio e dell'organizzazione, votati dal Consiglio su proposta del Presidente.

Esso può essere convocato dal Presidente o ad iniziativa di almeno altri due dei suoi componenti, anche ad di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed anche in via informale.

Il Comitato coordina le attività dei consiglieri incaricati dei diversi settori. Prepara e sottopone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti di competenza per le relative delibere.

Art. 12 – Attribuzioni del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l'Ente. Egli è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri; se questa non viene raggiunta alla prima votazione, mediante ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Spetta al Presidente:

- A) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.
- B) Curare l'esecuzione delle delibere di Assemblea e di Consiglio e l'adempimento degli obblighi di legge e di Statuto.
- C) Provvedere alla gestione corrente e alla organizzazione dei servizi, adottando i provvedimenti necessari per il regolare andamento dell'attività dell'Ente. Coordinare e dirigere il personale.
- D) Esercitare il potere di firma su tutti gli atti amministrativi.
- E) Adottare i provvedimenti ed esercitare le ulteriori funzioni che il Regolamento può attribuire alla sua competenza.
- F) Adottare, in caso di urgenza, e d'intesa con il Comitato Esecutivo, provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo convocarlo tempestivamente per la ratifica.

Il Presidente può delegare permanentemente o temporaneamente, alcune proprie attribuzioni al Vice-Presidente, ad altri Consiglieri o a dipendenti dell'Ente. E' compito e prerogativa del Presidente il coordinamento di tutte le attività ed attribuzioni delegate.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti dal Vice-Presidente.

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo, nonché alla tenuta del libro verbali. Tiene i rapporti con l'Ente di vigilanza previsto dalla Legge 101/09 e dallo Statuto dell'ebraismo italiano, depositato ai sensi della Legge medesima.

Qualora non vi sia un consigliere espressamente preposto al bilancio, il relativo incarico viene assunto dal Segretario.

Art. 13 – Tesoreria

La Tesoreria dell'Ente deve essere tenuta da primario Istituto di Credito.

I mandati di pagamento possono essere effettuati solo se:

- A) sono firmati dal Presidente e da un Consigliere nominato dal Consiglio e
- B) sono disponibili nel Bilancio preventivo i fondi stanziati, nel capitolo a cui il mandato si riferisce.

Art. 14 – Bilancio Preventivo e Consuntivo

Il bilancio preventivo dovrà essere predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio entro il 31 Ottobre di ciascun anno ed ha valore a partire dal 1 Gennaio successivo.

Sarà trasmesso immediatamente, a cura del Segretario, all'Organo di vigilanza e diventerà esecutivo qualora non vengano formulate osservazioni. In caso contrario il Presidente dovrà convocare immediatamente il Consiglio per adottare le necessarie deliberazioni.

Al Comitato Esecutivo competerà la formulazione delle variazioni al Bilancio preventivo che si rendessero necessarie; queste dovranno essere successivamente esaminate e approvate dal Consiglio e, nel caso in cui comportino variazioni in aumento del complesso delle uscite, trasmesse a cura del Segretario all'Organo di vigilanza.

Il Bilancio consuntivo, formato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e Relazione di Missione, è predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento. Viene poi proposto alla

Assemblea ordinaria, che lo approva entro il 30 giugno. Sarà immediatamente trasmesso, a cura del Segretario, all'Organo di vigilanza che avrà, a norma di Statuto UCEI, 40 giorni di tempo per sollevare obiezioni o richiedere modifiche.

Art. 15 - Il Revisore contabile

L'Assemblea nomina, in osservanza all'art. 2403 del Codice Civile, un Revisore unico iscritto al Registro dei revisori legali e ne determina il compenso. L'incarico avrà la durata di tre esercizi a decorrere dalla nomina ed è rinnovabile non più di una volta.

I compiti del Revisore sono quelli stabiliti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile, ed in particolare:

- A) vigilare sulla osservanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, della legge e dello Statuto
- B) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente e sul suo concreto funzionamento
- C) esercitare il controllo contabile del bilancio consuntivo redigendo una relazione scritta che viene presentata all'Assemblea.

Si applicano le norme previste dal D.Lgs 39/2010 e successive modificazioni in particolare quelle per l'indipendenza e quelle per i servizi ammessi e per quelli vietati.

Art. 16 –Vigilanza dell'UCEI

Ferme le competenze del revisore previste all'articolo precedente, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, esercita la vigilanza di carattere generale sull'Ente, a norma dell'art. 25, Il comma della Legge 101/89 e dello Statuto dell'ebraismo italiano, depositato presso il Ministero dell'Interno.

Nell'espletamento della vigilanza, l'UCEI dovrà:

- A) Ricevere i bilanci consuntivo e preventivo dell'Ente e potrà esprimere pareri in merito alla situazione economico finanziaria, sentito il revisore, entro 40 giorni dal ricevimento dei documenti di bilancio.
- B) Autorizzare preventivamente, **ex art 37 dello Statuto** dell'ebraismo italiano, gli atti di disposizione del patrimonio. L'autorizzazione si considera concessa (silenzio-assenso) se dopo 40 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente, a questo non sia pervenuta comunicazione motivata di diniego;
- C) Provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, quando risultasse impossibile l'applicazione al riguardo delle norme di questo Statuto;
- D) Annullare, sentiti i Consiglieri dell'Ente, le deliberazioni contrarie a norme imperative della legge dello Stato o di quella ebraica;
- E) Sciogliere l'Amministrazione e nominare un Commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità allo Statuto, agli scopi dell'Ente o alla legge ebraica.

Art. 17 – Estinzione dell'Ente

Nel caso in cui dovessero venir meno gli scopi e le finalità istituzionali descritti nell'art. 2 del presente Statuto, l'Ente di vigilanza deve convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Ente per decretare l'estinzione dell'Ente stesso.

In caso di estinzione, il patrimonio viene trasferito alla Comunità Ebraica di Roma, che ha finalità assistenziali analoghe a quelle del Pitigliani. In alternativa, a giudizio del Consiglio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e su proposta dell'Assemblea straordinaria che decreta lo scioglimento, viene trasferito in tutto o in parte ad altre istituzioni ebraiche aventi finalità equiparabili a quelle dell'Ente estinto.

Qualora il numero dei Soci si fosse ridotto a meno del triplo dei componenti il Consiglio di Amministrazione e contemporaneamente fossero venuti meno gli scopi e le finalità istituzionali,

l'estinzione dell'Ente potrà essere deliberata dal Consiglio dell'Ente di vigilanza, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso.

Art. 18 – Rinvio Alle Norme di Legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento per quanto di ragione, alle disposizioni della Legge 8.3.1980, n° 101 e del Codice Civile, da intendersi qui recepite.

Art. 19 – Contenziosi

Per qualsiasi controversia, avente ad oggetto l'interpretazione del presente Statuto ovvero tra l'Ente ed i propri organi, ovvero tra l'Ente e i soci, è competente in via esclusiva il Collegio dei Probiviri dell'UCEI. Per tutte le altre controversie sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.